



COMUNE DI LIONI

PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

ORDINANZA N. 25 dell'8.12.2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONI"-LIONI
Prot. 0007042 del 08/12/2020
01-01 (Entrata)

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267. Proroga sospensione delle attività educative e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 22 dicembre 2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Lioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto);

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;



COMUNE DI LIONI

PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

ORDINANZA N. 25 dell'8.12.2020

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare l'ordinanza n. 95 del 7.12.2020 "Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale: Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea" con la quale si dispone:

1.1 restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria.;

1.2 restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3 con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. **E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;**

CONSIDERATO che sul territorio comunale si registrano ancora nuovi casi di infezione da Covid-19. ed è per questo necessario adottare ulteriori misure straordinarie che hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio ed in particolare, differire la riattivazione della didattica in presenza fino al 23 dicembre 2020 ;

RAVVISATO che il centro operativo comunale, composto anche da personale medico e da volontari, nella seduta del 3 dicembre 2020, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio comunale, ha ritenuto necessario che si dispongano, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione del rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19 prorogando la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 22 dicembre 2020 in attesa di una deflessione della curva epidemiologica sul territorio comunale.;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO, adottare misure di prevenzione maggiormente stringenti, anche per le attività educative e didattiche in presenza, così come consentito fare ai Sindaci dal punto 1.3 della Ordinanza Regionale n. 95 del 7.12.2020, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l'ascesa dei contagi da Covid -19 nonché, per questo, sospendere le attività didattiche in presenza;



COMUNE DI LIONI

PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

ORDINANZA N. 25 dell'8.12.2020

CONSIDERATO l'evolversi dell'attuale situazione epidemiologica ed in particolare il carattere peculiarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";



COMUNE DI LIONI

PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

ORDINANZA N. 25 dell'8.12.2020

RITENUTO necessario : prolungare la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 22 dicembre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; - garantire, durante il periodo di sospensione sopraindicato, lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica a distanza;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

VISTO il Piano di protezione comunale vigente;

RICHIAMATI l' Ordinanza R.le n. 95 del 7.12.2020 punto 1.3 , la Legge 833/1978; - l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto a titolo cautelare e precauzionale al fine di scongiurare il rischio di ulteriore contagio, di prolungare la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 22 dicembre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contestai -di garantire durante il periodo di sospensione sopraindicato lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica a distanza-

RACCOMANDA

la cittadinanza, soprattutto in questo momento, ad adottare le misure di contenimento della epidemia da Covid-19 nonché l'osservare delle norme igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia in particolare di indossare sempre le mascherine protettive rispettando le distanze sociali interpersonali di almeno un metro, nonché per il periodo delle festività Natalizie adottare le misure di prevenzione disposte con DPCM del 3.12.2020 ;

DISPONE –

che il presente provvedimento entri in vigore a far data dal 9 dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020; -che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino,



COMUNE DI LIONI

PROVINCIA DI AVELLINO UFFICIO DEL SINDACO

C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ☎ 0827270303- Fax 0827270852

ORDINANZA N. 25 dell'8.12.2020

alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al Responsabile del Settore Vigilanza e Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale N. Iannaccone, Dirigente Scolastico dell'Istituto L. Vanvitello;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania TAR sez. SA, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.